

MODULARIO
C.C. - 417

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0003207-06/11/2014-SC_MAR-T71-P

Al Sig. Sindaco
del Comune di

ACQUALAGNA

Al Consiglio comunale di
Tramite il Presidente

ACQUALAGNA

e, p.c. All'Organo di revisione
del Comune di

ACQUALAGNA

Oggetto: *Pronuncia ex art. 1, comma 166 e seguenti, legge n. 266/2005, sul rendiconto 2012 del Comune di ACQUALAGNA.*

Si trasmette la deliberazione n. 70/2014/PRSE concernente l'oggetto.
L'invio avrà seguito anche tramite SIQUEL.

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)



Deliberazione n. 70/2014/PRSE

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 4 novembre 2014

composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI - Presidente f.f.
- Primo Ref. Valeria Franchi – Componente Relatore
- Primo Ref. Marco Di Marco - Componente

LEGGE 266/2005

RENDICONTO 2012

COMUNE DI ACQUALAGNA (PU)

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti, sulle cui segnalazioni è esclusivamente fondato tale controllo;

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2012, approvate dalla Sezione delle Autonomie giusta deliberazione n. 18/AUT/2013/INPR in data 12 luglio 2013 (pubblicata in G.U., S.O. 9 agosto 2013, n.186);

VISTA la relazione inoltrata alla Sezione da parte dell'Organo di revisione in ordine al rendiconto 2012;

ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché di quelli acquisiti anche in via officiosa;

VISTE le deduzioni formulate dall'Ente con nota prot. 2415 del 24 luglio 2014;



VISTA la nota del Presidente f.f. con la quale è stata convocata la Sezione per la Camera di consiglio del 4 novembre 2014;

UDITO il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

PREMESSO

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata dall'art. 1 commi 166 e ss Legge 266/2005 alle Sezioni Regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal recente D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, che, in uno ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha, altresì, previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso, mediante l'introduzione di nuovi istituti e, per altro, mediante la implementazione di quelli già esistenti anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che ne occupano, il nuovo art. 148 *bis* Tuel a mente del quale *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* precisandosi come per le verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *"alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Per ciò che attiene le c.d. misure correttive ed il successivo monitoraggio sulle stesse, il comma 3 del citato art. 148 *bis* dispone, inoltre, che *"l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* e che *"tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento"* prevedendosi qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero in caso di esito negativo che *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 60 del 5 aprile 2013) ha, peraltro, evidenziato come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti, e la

previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio, risulti compatibile con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione posto che, i nuovi controlli al pari di quelli già previsti dall'art. 1 commi 166 e ss Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio – assunto a principio positivizzato in plurime disposizioni della nostra Carta fondamentale (cfr. art. 81, 97, 117 e 119 Cost.) – e rinvergono fondamento nella peculiare funzione di presidio assolta dalla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Né siffatto potenziamento vale a snaturare o inficiare la natura collaborativa dei controlli di cui trattasi – già positivizzata all'art. 7 comma 7 della Legge 6 giugno 2003 n. 131 ed in maniera univoca ribadita dal Giudice delle leggi (Corte cost. 9 febbraio 2001, n. 37 e 7 giugno 2007, n. 179): ne consegue l'opportunità di segnalare alla attenzione degli Enti anche irregolarità non gravi e criticità, che pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ex art. 148 *bis* Tuel, appaiono suscettive di incidere sulla sana gestione finanziaria ovvero dar luogo a situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo si illustrano gli esiti delle verifiche svolte precisandosi, peraltro, che l'assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO

L'esame della relazione redatta dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della L. 23 dicembre 2005 n. 266 – con riguardo al rendiconto 2012 non ha evidenziato irregolarità contabili ascrivibili al novero di quelle per le quali l'art. 148 *bis* Tuel prescrive l'adozione di pronuncia di accertamento.


Nondimeno sono emersi profili critici che permangono tali, all'esito del contraddittorio scritto e dei successivi chiarimenti forniti dalla Amministrazione, come di seguito specificati:

1. Verifica dei parametri di ente strutturalmente deficitario

Nell'ambito delle verifiche relative al rendiconto 2012 è stato acclarato il mancato rispetto di due parametri di deficitarietà come di seguito specificati:

- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.

Chiesti chiarimenti in ordine alle ragioni che hanno precluso il rispetto dei predetti parametri ed in ordine alle misure correttive adottate, l'Amministrazione ha rappresentato che i problemi sul versante della liquidità sono da annettersi al disallineamento tra entrate effettive



di cassa e spese sostenute che, peraltro, impedisce di rispettare i tempi di pagamento. Nello specifico ha sottolineato le difficoltà incontrate nel coprire con le entrate correnti la spesa di circa 547.000,00 euro sostenuta annualmente per il rimborso delle quote capitale ed interessi per mutui sottoscritti in anni precedenti.

D'altro canto ha assicurato l'adozione di provvedimenti finalizzati al miglioramento della situazione finanziaria: tra le misure prospettate l'affidamento della gestione dei tributi ad una nuova ditta, per ottimizzare il servizio di riscossione, l'adozione di bilanci di previsione, che tengano principalmente conto dei flussi di cassa relativi alla competenza, con conseguente rideterminazione dei residui attivi e riequilibrio tra le entrate e le uscite ed, infine, l'adozione di un piano di alienazioni immobiliari onde destinare le entrate, previste per gli anni 2015 e 2016, alla estinzione anticipata dei mutui.

2. Gestione dei residui

E' stato, altresì, accertato un significativo volume di residui attivi totali pari ad € 3.750.651,92 che posto a confronto con il totale degli accertamenti di competenza pari ad € 8.009.910,20 determina una significativa percentuale di incidenza pari al 46,83%.

Parimenti rilevante risulta l'incidenza percentuale (33,42%) dei residui attivi ante 2008 pari ad € 769.151,38 sul totale dei residui attivi (esclusi quelli derivanti dalla competenza) pari ad € 2.301.335,97.

Chiesti chiarimenti all'Ente in merito alle modalità di quantificazione del fondo svalutazione crediti e, segnatamente, in ordine all'importo di € 347.067,50 - derivante dalla sommatoria dei residui attivi ante 2008 presenti al Titolo I e III delle entrate - assunto quale base di calcolo, l'Ente ha precisato di avervi provveduto escludendo tuttavia dal calcolo, l'importo dei residui attivi derivanti dalle concessioni cimiteriali, ammontanti a fine esercizio 2012 ad € 121.197,24, adducendo per dette entrate le caratteristiche della riscuotibilità e del mantenimento del credito.

3. Risultato di cassa

L'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2012 ha dato atto di anticipazioni di tesoreria inestinte al 31 dicembre 2012 per € 615.950,15.

Nella tabella seguente vengono riportate le percentuali di incidenza delle anticipazioni da restituire rispetto alle entrate correnti, con riguardo agli esercizi finanziari 2010-2011-2012:

Scoperto di cassa	2010	2011	2012
Importo al 31.12	685.724,37	936.533,27	615.950,15
Entrate correnti	3.950.792,07	4.385.405,84	4.132.717,59
% su entrate correnti	17,36%	21,36%	14,90%

Sul punto, considerato che l'Organo di revisione ha attestato che anche nel corso dell'anno 2013 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria sono stati chiesti ulteriori chiarimenti in merito al perdurare di tale situazione anche nell'esercizio 2014 (Nota n. 2929 del 21/10/2014).

L'Amministrazione, in riscontro alla citata richiesta, ha rappresentato che anche nell'esercizio 2014 ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria rilevando che su una anticipazione concessa pari ad € 1.721.000,00 ha utilizzato la somma di € 981.269,68 (dati riferiti alla data del 21/10/2014).

Avuto riguardo alla richiesta circa le iniziative assunte al fine di ottimizzare la riscossione delle entrate e garantire un minor ricorso ad anticipazioni di tesoreria l'Amministrazione ha rappresentato il proprio impegno finalizzato al miglioramento della situazione finanziaria prevedendo in tal senso una serie di misure, che in tempi brevi, dovrebbero portare soddisfacenti risultati. (cfr. punto 1-Verifica dei parametri di ente strutturalmente deficitario).

4. Rapporto sulla tempestività dei pagamenti

L'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2012 attesta che l'Ente ha provveduto a predisporre il rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa previsto dall'art.9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni ma, essendo da diverso tempo in anticipazione di cassa, non riesce a rispettare la tempistica dei pagamenti.

Si dà atto che l'Ente non ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a tale punto avendo già evidenziato le difficoltà relative alla gestione della cassa nei precedenti punti.

5. Organismi partecipati

Nella relazione al rendiconto 2012 l'Organo di revisione ha attestato la sussistenza di partecipazione in organismi, che seppur indirette, presentano nell'esercizio in esame un risultato negativo, come di seguito evidenziato:

Denominazione	Quota di partecipazioni %	Capitale sociale	Patrimonio netto	Valore della produzione	Risultato di esercizio
Acquagest s.r.l. in liquidazione	ind.	51.480,00	-1.071.481,00	0,00	-26.855,00
Marina di Pesaro s.r.l.	ind.	38.920,00	159.359,00	0,00	-22.173,00
Società intercomunale di	mista	103.300,00	-3.041.624,00	2.728,00	-125.093,00

servizi s.p.a. in liquidazione					
Natura s.r.l.i in liquidazione	ind.	10.000,00	-11.676,00	12.889,00	-28.477,00
Naturambiente s.r.l.	ind.	50.000,00	-791.896,00	6.416.756,00	-870.663,00

In questa prospettiva, pur a fronte di partecipazioni talora di non rilevante significatività, sono stati svolti approfondimenti e chiesti chiarimenti in ordine alle cause dei consistenti risultati negativi registrati dagli organismi citati, alle eventuali ricadute di tipo economico-finanziario sul bilancio, nonché notizie sullo stato di liquidazione degli organismi per i quali risulta in atto tale procedura. L'Amministrazione nella nota di risposta ha rappresentato la mancanza di informazioni, in merito ai suddetti organismi, ha specificato, tuttavia, di aver provveduto ad inoltrare specifica richiesta di chiarimenti alla società Marche Multiservizi S.p.a., peraltro non riscontrata, cui gli organi sopracitati fanno capo. L'Ente inoltre ha riferito di non aver adottato provvedimenti in ordine ad eventuali oneri a carico del bilancio.

RITENUTO

Alla luce delle risultanze istruttorie come dianzi ricostruite emerge la sussistenza di profili critici che, in quanto potenziali fattori di tensione per gli esercizi futuri, si rimettono alla prudente valutazione della Amministrazione.

Indubbia valenza centrale assume la sofferenza di liquidità che, per un verso, impone il reiterato ricorso alla anticipazione di tesoreria e, per altro, osta al tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte donde il formarsi di un significativo volume di residui passivi come significativamente evidenziato dai parametri di deficitarietà rilevati.

In questa prospettiva la Sezione, nel rilevare che alla stregua di riscontri officiosi mediante sistema Sirtel è emersa anche per l'esercizio 2013 un'anticipazione di tesoreria inestinta per € 675.928,89, segnala la necessità di idonei interventi organizzativi volti a dar seguito e conferire effettività alle prospettazioni dell'Ente sia per ciò che attiene all'esigenza di velocizzare i tempi di riscossione delle entrate proprie sia per ciò che attiene la riduzione dell'indebitamento.

D'altro canto, attesa la particolare situazione di tensione sulle entrate, rileva la Sezione come sia doveroso informare la gestione delle procedure di entrata ad estrema prudenza: sotto tale profilo si sollecita una rigorosa verifica delle motivazioni in forza delle quali l'Amministrazione ha ritenuto di escludere dalla base di calcolo per la quantificazione del fondo di svalutazione crediti i residui afferenti le concessioni cimiteriali.

Sul versante delle procedure di spesa giova rammentare come il rapporto relativo alla analisi e revisione delle procedure di spesa previsto dall'art.9 del D.L. 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni non si atteggi quale mero

adempimento formale ma, siccome correlato a precisi obblighi di derivazione comunitaria, abbia ben più pregnante rilievo e come stringenti regole per i pagamenti siano state ribadite, da ultimo, con il d.lgs. 192/2012.

La mancata osservanza di tali precetti appare, peraltro, di particolare significatività ove correlato al rilevante volume dei residui passivi soprattutto del Titolo I.

Da ultimo, con riguardo al portafoglio di partecipazioni, si raccomanda un attento monitoraggio sulla gestione degli organismi partecipati e l'attivazione di idonei flussi informativi in vista della tempestiva adozione di misure prudenziali laddove si prospettino oneri a carico del bilancio segnalando, a tal riguardo, le disposizioni di cui alla legge di stabilità 2014 in ordine agli accantonamenti in caso di perdite (cfr. art. 1, co. 551 e 552, l. n. 147/2013).

Opportuno appare, altresì, un attento monitoraggio delle procedure di liquidazione in corso.

DISPONE



Che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Acqualagna.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 4 novembre 2014.


Il Relatore

Valeria Franchi



Il Presidente f.f.

Andrea Liberati



Depositata in Segreteria in data

Il Direttore della Segreteria

05 NOV. 2014

Dr. Carlo SERRA

